



Ministero della Giustizia
 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Ufficio Centrale del Personale
 Divisione V - Sezione I

Prot. n. 173257 /20-L1
 Rif. fg. n. 16370/S.D.
 del 22.6.2001

Roma, 18.07.2001

Alla Direzione della
 Casa Circondariale di
 00156 ROMA REBIBBIA

Al Provveditorato Regionale della
 Amministrazione Penitenziaria di
 Via San Francesco di Sales, n.34
 00165 ROMA

V^o
All' I.S.C.
All' U.M. - in via
Alle OO. SS.
ALBO
S.P. 01

Oggetto: Orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi.
 Calcolo congedo ordinario: D.P.R. 31.7.1995, n. 395.

Con riferimento al quesito formulato con la nota che si riscontra, si comunica che la durata del congedo ordinario spettante al personale del Corpo di polizia penitenziaria è prevista, in relazione agli anni di servizio ed all'articolazione dell'orario di lavoro settimanale, dall'articolo 14 del D.P.R. 31 luglio 1995, n.395.

In particolare, il comma 5 del citato articolo, che stabilisce la durata del congedo ordinario per il personale che svolge l'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, prevede che il congedo ordinario spettante, stabilito in giorni 32, per il personale con un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, in giorni 37, per il personale con un'anzianità di servizio superiore a 15 anni ed in giorni 45, per il personale con un'anzianità di servizio superiore a 25 anni, sia ridotto rispettivamente in giorni 28, 32 e 39.

Pertanto, al personale che svolge l'orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, il congedo ordinario spettante è ridotto nei termini appena indicati, anche se svolge turni di servizio articolati sulle 24 ore.

(FC)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Casa Circondariale Maschile
Rebibbia "Nuovo Complesso" di Roma
- Ufficio Segreteria -

via Raffaele Majenti n. 70 - 00156 Roma
Tel. 06439801 FAX 064073602c.f.80182210585
E-MAIL: REBIBBIA@LIBERO.IT

16370

Prot. n. /S.D.

Del 22 GIU 2001

OGGETTO: orario di lavoro su cinque giorni - congedo ordinario -- Quesito -

Come probabilmente è a conoscenza delle SS.LL., in questo Istituto è stato di recente concluso un accordo con le OO.SS. circa l'articolazione dell'orario di lavoro organizzato su cinque giorni, come previsto dall'art. 12 del D.P.R. 395/95. A tal proposito si allega stralcio del verbale della riunione del 15 giugno u.s..

In proposito, considerato anche l'impegno assunto in quella sede dalla Parte Pubblica, si richiede se, alla luce della normativa vigente, anche per il personale che svolge servizio con turnazione hh24 si operi la riduzione del congedo ordinario come previsto dal comma 5 art. 14 del medesimo D.P.R.

In particolare, precisato che per il personale il cui orario su cinque giorni è organizzato con turno fisso (es. 8.00 - 15.12) tale decurtazione è già operante, si chiede se esista un trattamento diverso per quelle unità il cui orario è invece distribuito con turnazione, considerato: a) che per tale personale è meno improbabile la previsione della richiesta di prestazione lavorativa per il sesto giorno come lavoro straordinario, per quanto prevista con carattere di eccezionalità; b) che il sesto giorno, non lavorativo, coincide con un qualsiasi giorno della settimana, e non necessariamente abbinato al riposo settimanale.

Nelle more questa Direzione procederà all'applicazione dell'istituto del congedo ordinario considerando il sesto giorno non lavorativo in analogia a quanto previsto dalla prima parte dell'art. 14 comma 5 D.P.R. 395/95.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane in attesa di riscontro.

Il direttore
Dr. Massimo Di Rienzo